



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 52 del 30/06/2026

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 46 DEL 12/06/2026 , AL FINE DI CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SULLE LINEE SOTTERRANEE LUNGO LA VIA AMENDOLA E LA VIA CAPRERA FINO AL 31.08.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la ditta Elecnor Servicios y Proyectos S.A inoltrava al Comando di Polizia Locale una mail in data 12/06/2026, avente ad oggetto la proroga dell'ordinanza n°46 del 12/06/2026 al fine di poter ultimare i lavori nelle linee esistenti obsolete lungo la via Caprera e la via Amendola;

Dato atto che per l'esecuzione delle opere si rende necessario vietare la sosta nella via Caprera e nella via Amendola;

Considerato di dover prorogare gli effetti dell'ordinanza n° 46 del 12/06/2026 con la quale sono stati istituiti i divieti di sosta ambo i lati nella via Amendola tratto compreso tra il civico n. 9 e il civico n. 35 e nella via Caprera tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 32;

Considerato di dover valutare positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'ultimazione dei lavori in sicurezza è necessaria la proroga dell'ordinanza n° 46/2026;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

ORDINA

- la proroga dell'ordinanza n° 46 del 12/06/2026 fino al 31.08.2026 inerente l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, nella via Amendola tratto compreso tra il civico n. 9 fino al civico n. 35 e nella via Caprera tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 32, dalle ore 7,30 alle ore 17,00;

- un senso unico alternato di marcia, con l'ausilio di operatori movieri qualora la circolazione lo rendesse necessario nella via Amendola, nel tratto compreso tra il civico n. 9 fino al civico n. 35;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi,



assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Elecnor Servicios y Proyectos;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- alla stazione dei Carabinieri Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia



COMUNE DI CAPOTERRA
